



Camera di Commercio
Brindisi

La pubblicità dei protesti
di assegni, cambiali e
tratte accettate

Come cancellarli
dal Registro informatico dei
protesti

Ufficio protesti

Funzioni della Camera di Commercio

La Camera di Commercio pubblica “ entro i primi 10 giorni di ogni mese “ l’Elenco dei protesti di assegni, cambiali e tratte accettate (chiamati spesso titoli o effetti).

La Camera di Commercio può rilasciare visure dei protesti levati in tutta Italia negli ultimi 5 anni che sono contenuti nel REPR (Registro Informatico dei protesti). Tale termine di conservazione dei dati deve essere rispettato anche da chi detiene banche dati private sulla affidabilità di persone e società.

Le domande di cancellazione dal registro dei protesti si presentano alla Camera di Commercio, la quale ha 20 giorni di tempo per accogliere o rigettare la domanda. In caso di rigetto, la Camera di Commercio lo comunicherà preventivamente all’interessato, dando la possibilità di presentare ulteriori osservazioni e/o di integrare la documentazione già presentata. In caso di ulteriore rigetto della domanda, l’interessato può presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza.

Riferimenti Normativi

Legge n.77 del 12 febbraio 1955 – Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari

Legge n. 108 del 7 marzo 1996 – Disposizioni in materia di usura (si vedano gli artt. 17 e 18 sulla riabilitazione e la sospensione in caso di usura)

Legge n. 480/1995 art. 3 bis – Istituzione Registro Informatico dei protesti e durata conservazione dati

Decreto del Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato 9 agosto 2000, n. 316 – Regolamento recante le modalità attuazione del registro informatico dei protesti

Legge n. 273 del 12 dicembre 2002 – Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (si veda l’art. 45 che stabilisce l’obbligo per il debitore di indicare anche il codice fiscale e/o dati anagrafici nella cambiale e tratta accettata)

Ufficio protesti

Cancellazione di protesti di cambiali e tratte accettate per avvenuto pagamento entro 12 mesi

Se le cambiali o tratte accettate sono pagate entro 12 mesi dalla data del protesto, si presentano alla Camera di Commercio che ha pubblicato i protesti:

- 1- domanda in bollo da € 16,00 compilata e firmata in originale dalla persona protestata (persona fisica o rappresentante legale di società, associazione o altro);
- 2- fotocopia documento di riconoscimento valido di chi firma e anche dell'eventuale presentatore;
- 3- versamento di € 8 per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione sul c/c postale 239723, intestato a Camera di Commercio 72100 Brindisi;
- 4- gli originali quietanzati delle cambiali o tratte protestate.

Sono quietanzati i titoli che hanno sul retro: 1) o il timbro "pagato" e data di pagamento apposto dalla Banca o dall'Ufficiale levatore; 2) o dichiarazione liberatoria di avvenuto pagamento rilasciata dal creditore.

[Vai alla modulistica](#)

COSA FARE QUANDO IL DEBITORE NON HA IL TITOLO (cambiale o tratta accettata)

Se il creditore non ha ancora il titolo che deve restituire al debitore dopo il pagamento, il debitore deve allegare alla domanda di cancellazione presentata alla Camera di Commercio gli originali dei seguenti atti:

- I) la dichiarazione di avvenuto protesto da richiedere al pubblico ufficiale che ha levato il protesto;
- II) la dichiarazione rilasciata dalla Banca di avvenuto deposito vincolato al portatore ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 290/1975 (attuativo dell'art. 12 della legge 349/73) (vedi fac-simile del modello a pag. 6 del presente opuscolo) dalla quale risulti che è stato pagato l'importo della cambiale, le spese di protesto, gli eventuali interessi o altri oneri dovuti.

Se il titolo è stato smarrito, rubato o distrutto.

Allegare alla domanda di cancellazione presentata alla Camera di Commercio:

- I) certificato di ammortamento in originale rilasciato dal Tribunale (la procedura di ammortamento va richiesta dal creditore del titolo in Tribunale);
- II) dichiarazione sostitutiva atto notorietà di avvenuto pagamento, firmato in originale dal creditore che ha richiesto l'ammortamento, con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido del creditore stesso.

Ufficio protesti

Cancellazione di protesti di assegni (bancari e postali)

I protesti di assegni non si possono cancellare per avvenuto pagamento, come previsto per le cambiali o tratte accettate.

Anche se vengono pagati subito dopo il protesto o comunque entro i 60 giorni previsti per il non inserimento nel CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), i protesti degli assegni verranno pubblicati nel REPR (Registro informatico dei protesti).

Per gli assegni protestati e pagati entro i 60 giorni, non si può evitare la pubblicazione del protesto ma, in alcuni casi, si possono evitare le sanzioni previste dalla legge 386/1990. Per avere informazioni in proposito rivolgersi alla Banca o all'Agenzia postale dove è aperto il conto corrente o alla Prefettura.

Per cancellare dal REPR gli assegni pagati dopo il protesto occorre prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale.

La domanda di riabilitazione si può fare solo se l'interessato non ha altri protesti in corso (di assegni, cambiali o tratte accettate). Ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribunale, si deve poi far **domanda di cancellazione** alla Camera di Commercio che ha pubblicato i protesti.

Domanda di riabilitazione presso il Tribunale

Per informazioni sulla procedura di riabilitazione dai protesti e sulla documentazione da allegare occorre rivolgersi al Tribunale di Brindisi.

Dopo aver ottenuto la riabilitazione dal Tribunale

Occorre presentare domanda di cancellazione dei protesti alla Camera di Commercio di Brindisi solo per i protesti levati in provincia di Brindisi.

1.a domanda va presentata secondo le medesime modalità previste per la cancellazione per avvenuto pagamento.

2.la domanda non si devono allegare i titoli ma solo la copia conforme del provvedimento di riabilitazione rilasciato dal Tribunale.

La Camera di Commercio di Brindisi, prima di cancellare i protesti riabilitati, dovrà provvedere a pubblicare nel REPR (Registro informatico dei protesti) la notizia della loro riabilitazione per dieci giorni.

Cancellazione di protesti di cambiali e tratte accettate pagate oltre i 12 mesi

Occorre presentare al Tribunale domanda di riabilitazione e poi domanda di cancellazione alla Camera di Commercio con le modalità sopraindicate.

Ufficio protesti

Cancellazione di protesti ritenuti illegittimi e/o erronei di assegni, cambiali e tratte accettate

La domanda alla Camera di Commercio, per questi motivi, può essere presentata sia dai privati, sia dalle banche, sia dagli uffici postali e sia dagli ufficiali levatori.

Fondamentale è la presentazione della documentazione che dimostri quanto affermato dal richiedente.

E' necessario:

1. presentare domanda in bollo da € 16,00, che deve essere sempre compilata e firmata in originale dal richiedente (soggetto protestato, o Direttore di banca o postale, o Ufficiale levatore) con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento valido di chi firma e dell'eventuale presentatore;
2. specificare esplicitamente nella domanda i motivi per i quali si ritiene la levata dei protesti illegittima o erronea;
3. allegare la documentazione ritenuta idonea a comprovare l'illegittimità o l'erroneità della levata dei protesti;
4. allegare, se in possesso, i titoli di cui si chiede la cancellazione;
5. effettuare un versamento di € 8, per ogni titolo di cui si chiede la cancellazione, sul c/c postale 239723, intestato a Camera di Commercio di Brindisi.

Si avverte che la Camera di Commercio ha poteri di decisione limitati alle sole ipotesi di erroneità o illegittimità formale della levata del protesto.

La Camera di Commercio non può entrare nel merito di questioni che sono all'origine dei protesti (es. truffe, controversie contrattuali) e che rendono necessario un confronto tra le parti. Tali questioni possono essere sollevate davanti al Tribunale.

Ufficio protesti

